

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA

N. 12 DEL 14-03-19

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DALLA ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE (GENERI AEDES E CULEX).

IL SINDACO

Richiamato che il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione dei provvedimenti in materia di sanità ed igiene pubblica a carattere locale ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che negli ultimi anni si sta assistendo a un progressivo aumento di casi importati di malattie virali Dengue e di Chikungunya e di casi autoctoni di West-Nile che interessano il territorio regionale, dove peraltro sono già stati segnalati casi di malattia da virus Zika che le autorità sanitarie definiscono come una nuova emergenza globale;

Tenuto conto dei disagio prodotto dalla presenza dell'insetto, che risulta fortemente aggressivo nei riguardi della popolazione, al punto di compromettere la normale fruizione, da parte dei cittadini, degli spazi pubblici e privati e di recare disturbo anche all'interno degli edifici abitativi;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di queste malattie, l'intervento principale per la prevenzione è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi;

Preso atto che anche il territorio del comune di Musile di Piave è, ormai da alcuni anni, interessato da infestazioni di zanzare, soprattutto dei generi Aedes Albopictus (Zanzara tigre) e Culex pipiens (Zanzara comune);

Constatato che gli interventi di disinfestazione finora attuati dal Comune non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo dell'insetto, i cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in aree private;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di Zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti o accertati di Chikungunya e/o West Nile Disease o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà a effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate e ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte a ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Considerato che alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da maggio a ottobre;

Visto il R.D. n. 1265 del 27/7/1934 "Testo unico delle leggi sanitarie";

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di edifici, fondi, fabbricati, attività produttive, cantieri, depositi, aree verdi, aziende agricole, ecc., nel periodo compreso tra il **01 Aprile ed il 31 ottobre**, e comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, o in relazione ai cambiamenti meteoclimatici, sulle superfici all'aperto di propria pertinenza, di **evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea**, applicando le seguenti pratiche:

- svuotare le raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- evitare l'abbandono di contenitori aperti di qualsiasi natura, in cui possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere allo svuotamento giornaliero di qualsiasi contenitore in cui si accumuli acqua piovana o di altra provenienza, compresi i sotto vasi;
- sistemare eventuali contenitori o oggetti concavi in modo da evitare accumuli idrici in caso di pioggia, oppure procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio;
- trattare con prodotti larvicidi l'acqua delle caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, con periodicità coerente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura delle caditoie delle acque meteoriche con rete zanzariera, opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- provvedere al taglio periodico dell'erba, delle siepi, degli arbusti e delle sterpaglie;
- svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

Ordinanza n.12 del 14-03-2019 - COMUNE DI MUSILE DI PIAVE Ufficio SINDACO

- eseguire le innaffiature direttamente, tramite pompa, o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- eseguire le innaffiature evitando qualsiasi ristagno d'acqua sul terreno;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, in locali o superfici coperte o proteggendoli con teli impermeabili disposti in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- disporre tutti i materiali e gli oggetti depositati all'esterno in modo da evitare il formarsi di raccolte d'acqua meteorica o di altra natura, provvedendo alla copertura con tettoie o con teli impermeabili fissati e ben tesi onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti;
- evitare raccolte di acqua in aree di scavo;
- qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- assicurare, nei riguardi di tutti i materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

ORDINA INFINE

a tutti i destinatari della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del provvedimento, che va da Aprile ad Ottobre di ogni anno, di permettere l'accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale della ditta incaricata della disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

RACCOMANDA

- ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alla sostituzione dell'acqua nei contenitori almeno ogni cinque giorni;
- al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre o collocati nelle aree esterne;

AVVERTE

 Che, ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta

- l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza verrà informata l'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale ("Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [C.P. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206");
- Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, il Comune di Musile di Piave potrà procedere ad eseguire d'ufficio gli interventi ritenuti necessari, con addebito dei relativi oneri al trasgressore, secondo gli indirizzi della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 03.05.12 "Gestione degli interventi sostitutivi effettuati dal Comune per il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza, igiene, tutela dell'ambiente e decoro";

INFORMA

- Che per qualsiasi informazione è a disposizione l'Ufficio Tecnico del Comune (tel. 0421.592247);
- Che, ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 07.08.90 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia del provvedimento stesso, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che la gestione del procedimento amministrativo è di competenza dell'Area Tecnica del Comune di Musile di Piave;

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell' ULSS n.
 4, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- Che la presente Ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, inserzione sul sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
 - > all'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale", Dipartimento di Prevenzione, Via Trento, 19, 30027 San Donà di Piave (VE) a mezzo fax (0421 228171);
 - > al Comando di Polizia Locale;
 - > alla Società di gestione dei Servizi Cimiteriali;

> all'Istituto Comprensivo "E. Toti", via Guglielmo Marconi, 3, 30024 Musile di Piave (VE), a mezzo fax (0421 596993).

DISPONE ALTRESÌ

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue e West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'albo Pretorio del Comune.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL SINDACO

Dott. ssa Silvia Susanna